

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. 18.

**Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1979.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In esecuzione a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 63, allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, ferrovie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna)	2.854.000.000	
Fondo finale di cassa		2.854.000.000
	<hr/>	<hr/>
	2.854.000.000	2.854.000.000

In aumento

Cap. 032003150 « Sovvenzione per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi navigazione interna » (capitolo di nuova istituzione)	2.854.000.000	2.854.000.000
---	---------------	---------------

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 23 marzo 1979

Tomelleri